SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. **360.**

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 m^2;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.»;

d) la lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;»;

e) nel comma 4, le parole: «ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attività di sezione.» sono soppresse;

f) dopo la lettera *d)* del comma 4, è aggiunta la seguente lettera *e)*:

«*e)* deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.»;

g) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-*ter* dell'appendice X al presente titolo.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *g)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*g)* aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;»;

b) dopo la lettera *g)* del comma 1, è aggiunta la seguente:

«*h)* aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.».

Art. 3.

Modifiche all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e)* dell'articolo 1-*bis* è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:

a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) stampante dei dati misurati;

4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;

b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;

c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;

d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— L'art. 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.».

— Gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, come modificati dal presente regolamento, così recitano:

«Art. 239 *(Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi)*. — 1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) *essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122*;

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 m^2;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

*3-*bis. *Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.*

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera *b)*. Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;

b) *deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso*;

c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:

d.1) superficie non inferiore ad 80 m^2;

d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;

d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;

e) *deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.*

*4-*bis. *Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-*ter *dell'appendice X al presente titolo.*

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, uni-

tamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.».

«Art. 240 *(Art. 80 Cod. Str.) (Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici)*. — 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività;

g) *aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria*;

h) *aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.*

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.».

«Appendice X - Art. 241 (407/a) *(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)*. — 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;

4) stampante dei dati misurati;

5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;

6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori;

b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, e delle relative tabelle CUNA];

c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O_2) ed il valore lambda [Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.];

d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura;

e) fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni;

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea;

g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:

1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);

2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);

3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;

4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm;

h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari a 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera *d)*;

5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;

6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;

7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:

1) lunghezza non inferiore a 6 m;

2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;

3) altezza non inferiore a 1,8 m;

l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), *sub a)* può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.

1-*bis*. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:

banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

b) sistema di misurazione elettronico;

c) stampante dei dati misurati;

d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;

f) *analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.*

1-ter. *Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:*

a) *banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:*

1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

2) istema di misurazione elettronico;

3) stampante dei dati misurati;

4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;

b) *analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2*;

c) *fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora*;

d) *provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione*;

e) *ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:*

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

f) *contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.*

2. Le apparecchiature indicare alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-*bis*, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.».

Note all'art. 1, comma 1:

— Per il testo vigente dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1, comma 1, lettera a):

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272, così recita:

«Art. 10 *(Imprese di autoriparazione)*. — 1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'art. 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,

devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all’“albo delle imprese artigiane”.».

— L’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1992, n. 41, così recita:

«Art. 1 *(Attività di autoriparazione)*. — *Omissis*.

3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista».

Note all’art. 1, comma 1, lettera d):

— Per l’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica si veda nelle note all’art. 1, comma 1, lettera *a)*.

— Per l’art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992 si veda nelle note all’art. 1, comma 1, lettera *a)*.

Nota all’art. 2, comma 1:

— Per il testo vigente dell’art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.

Nota all’art. 3, comma 1:

— Per il testo vigente dell’appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, recante: «Regolamento recante modifiche all’appendice X al titolo III ed all’art. 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2000, n. 266, e come ulteriormente modificato dal presente regolamento si veda nelle note alle premesse.

01G0418

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Aversa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Aversa (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Gennaro Golia;

Considerato che, in data 3 agosto 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Urbano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell’interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Gennaro Golia.

Il citato amministratore, in data 3 agosto 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2366/13.4/Gab del 24 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aversa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Urbano.

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro dell’interno: SCAJOLA

01A10872

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Sergianni;

Considerato che, in data 29 agosto 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Sergianni.

Il citato amministratore, in data 29 agosto 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli).

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10873

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Telesino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) ed il sindaco nella persona del prof. Salvatore Pacelli;

Considerato che, in data 30 agosto 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Salvatore Pacelli.

Il citato amministratore, in data 30 agosto 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento).

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Frabosa Soprana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Naccarato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 agosto 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2001-A-689/13.4 Gab. del 23 agosto 2001, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Naccarato.

Roma, 6 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, entro le ore undici del giorno 13 settembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «Recovery» previste nella convenzione fra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1, del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore dodici del giorno 14 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 17 settembre 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per sedici giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo

relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10752

DECRETO 17 settembre 2001.

Iscrizione, variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nonché variazione di inserimento nella tariffa di alcune marche di provenienza extra UE - inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da un fornitore estero;

Considerato, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati *A* e *B*, fissate dai decreti direttoriali 13 gennaio 1999 e 20 gennaio 2000;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice all'inserimento nella tariffa di vendita di alcuni prodotti, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra le marche di provenienza extra UE, tra le marche di provenienza UE;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, al cambio di denominazione di varie marche di sigarette già iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale di L. 11.200.000 e di L. 14.000.000 con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)		Imposta di consumo		Imposta sul valore aggiunto		Importo spettante al rivenditore (Aggio)		Tariffa di vendita al pubblico	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
5.637.333	2.911,44242	2.576.000	1.330,39297	1.866.667	964,05288	1.120.000	578,43173	11.200.000	5.784,32
7.046.667	3.639,30302	3.220.000	1.662,99122	2.333.333	1.205,06610	1.400.000	723,03966	14.000.000	7.230,40

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A)*
Prodotti nazionali

Sigarette	Mg nicotina	Sigaretta condensato	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
MS classic (box)	1,0	11,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
MS classic (soft)	1,0	11,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
MS classic (box)	1,0	11,0	210.000	108,46	10	2.100	1,08

SIGARETTE
(Tabella *A)*
Prodotti esteri (marche di provenienza UE)

Sigarette	Mg nicotina	Sigaretta condensato	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Barclay Smooth & Lights	0,4	4,0	290.000	149,77	20	5.800	3,00
Winfield an australian favourite full flavour ...	0,9	12,0	232.000	119,82	25	5.800	3,00
Winfield an australian favourite lights	0,6	8,0	232.000	119,82	25	5.800	3,00

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B)*
Prodotti nazionali

Sigaretti altri	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Amabile aroma vaniglia	178.000	91,93	10	4.450	2,30
Amabile aroma cola	178.000	91,93	10	4.450	2,30
Amabile aroma pesca	178.000	91,93	10	4.450	2,30

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B)*
Prodotti esteri (marche di provenienza UE)

Sigari naturali	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Don Camilo	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo	920.000	475,14	1	4.600	2,38
Don Camilo Brandy	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo Brandy	920.000	475,14	1	4.600	2,38
Don Camilo Tequila	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo Tequila	920.000	475,14	1	4,600	2,38
Don Camilo Rum	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo Rum	920.000	475,14	1	4.600	2,38
Don Camilo Cognac	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo Cognac	920.000	475,14	1	4.600	2,38
Don Camilo Coffee	920.000	475,14	3	13.800	7,13
Don Camilo Coffee	920.000	475,14	1	4.600	2,38
Partagas Petit Coronas Especiales	1.120.000	578,43	5	28.000	14,46
Punch Petit Punch	1.880.000	970,94	5	47.000	24,27
Los Statos De Luxe Delirios	560.000	289,22	10	28.000	14,46
Belinda Petit Princess	520.000	268,56	5	13.000	6,71
La Flor De Cano Preferidos	440.000	227,24	3	6.600	3,41
Josè L. Piedra Cazadores	500.000	258,23	5	12.500	6,46
Josè L. Piedra Conservas	500.000	258,23	5	12.500	6,46
Josè L. Piedra Nacionales	460.000	237,57	5	11.500	5,94
Josè L. Piedra Brevas	460.000	237,57	5	11.500	5,94
Josè L. Piedra Petit Cetros	400.000	206,58	5	10.000	5,16
Josè L. Piedra Cremas	400.000	206,58	5	10.000	5,16
Van Oost Corona Sumatra	800.000	413,17	1	4.000	2,07
Hommage 1492 Especiales	5.600.000	2.892,16	1	28.000	14,46
Cornetas	200.000	103,29	5	5.000	2,58
Caliqueños	220.000	113,62	5	5.500	2,84
Arturo Fuente Hemingway Classic	7.800.000	4.028,36	25	975.000	503,55
Arturo Fuente Hemingway Classic	7.800.000	4.028,36	1	39.000	20,14
Arturo Fuente Hemingway Signature	7.400.000	3.821,78	25	925.000	477,72
Arturo Fuente Hemingway Signature	7.400.000	3.821,78	1	37.000	19,11
Arturo Fuente Short Story	5.200.000	2.685,58	25	650.000	335,70
Arturo Fuente Short Story	5.200.000	2.685,58	1	26.000	13,43
Padron Chicos	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
Padron Chicos	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
Padron Londres	2.800.000	1.446,08	25	350.000	180,76
Padron Londres	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
Padron 2000	3.900.000	2.014,18	25	487.500	251,77
Padron 2000	3.900.000	2.014,18	1	19.500	10,07
Padron 3000	4.800.000	2.478,99	25	600.000	309,87
Padron 3000	4.800.000	2.478,99	1	24.000	12,39

Sigari naturali	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Padron Churchill	5.200.000	2.685,58	25	650.000	335,70
Padron Churchill	5.200.000	2.685,58	1	26.000	13,43
Padron Executive	7.600.000	3.925,07	25	950.000	490,63
Padron Executive	7.600.000	3.925,07	1	38.000	19,63
Padron Principe	7.200.000	3.718,49	25	900.000	464,81
Padron Principe	7.200.000	3.718,49	1	36.000	18,59
Padron Exclusivo	9.600.000	4.957,99	25	1.200.000	619,75
Padron Exclusivo	9.600.000	4.957,99	1	48.000	24,79
Padron Diplomatico	11.200.000	5.784,32	25	1.400.000	723,04
Padron Diplomatico	11.200.000	5.784,32	1	56.000	28,92
Padron Torpedo	14.000.000	7.230,40	20	1.400.000	723,04
Padron Torpedo	14.000.000	7.230,40	1	70.000	36,15

Sigaretti naturali	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Van Oost Senoritas Sumatra	520.000	268,56	5	6.500	3,36
Cohiba Club	760.000	392,51	20	38.000	19,63
Montecristo Club	600.000	309,87	20	30.000	15,49
Partagas Mini	460.000	237,57	20	23.000	11,88
Quintero Mini	312.000	161,13	20	15.600	8,06
Josè L. Piedra Mini	240.000	123,95	20	12.000	6,20
Camilitos	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Cognac	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Mint	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Chocolate	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Vanilla	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Whisky	480.000	247,90	8	9.600	4,96
Camilitos Coffee	480.000	247,90	8	9.600	4,96

Sigaretti altri	Lit. kg conv.le	Euro kg conv.le	Conf.	Lit. conf.	Euro conf.
Captain Black Aromatic	100.000	51,65	2	500	0,26

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Montecristo n. 4 - Conf. da 5;

Romeo y Julieta Regalias de la Habana - Conf. da 5.

Cohiba Siglo I - Conf. da 25;

Romeo y Julieta Churchills - Conf. da 25,

da sigari a sigaretti (tabella *B)* prodotti esteri (marche di provenienza extra UE) a sigari e sigaretti (tabella *B)* prodotti esteri (marche di provenienza UE).

Art. 4.

La denominazione della seguenti marche di sigarette è variata come segue:

SIGARETTE

da Camel Filters International (ast. da 20) a Camel Filters (ast. da 20);
da Camel Filters International (cart. da 20) a Camel Filters (cart. da 20);
da Camel Filters International (ast. da 10) a Camel Filters (ast. da 10);
da Camel Filters 100'S International (ast. da 20) a Camel Filters 100'S (ast. da 20);
da Camel Medium International (ast. da 20) a Camel Medium (ast. da 20);
da Camel Lights International (filter) (ast. da 20) a Camel Lights (filter) (ast. da 20);
da Camel Lights International (filter) (cart. da 20) a Camel Lights (filter) (cart. da 20);
da Camel Lights International (filter) (ast. da 10) a Camel Lights (filter) (ast. da 10);
da Camel Lights 100'S International (ast. da 20) a Camel Lights 100'S (ast. da 20);
da Camel Superlights International (ast. da 20) a Camel Superlights (ast. da 20).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 251

01A10910

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mikutel Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mikutel Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Mikutel Joanna nata a Lublin (Polonia) il giorno 17 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mikutel Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10759

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wohlman Bedkowska Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wohlman Bedkowska Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica

(Polonia) dalla sig.ra Wohlman Bedkowska Anna nata a Legnica (Polonia) il giorno 13 giugno 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wohlman Bedkowska Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10760

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Matuszak Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matuszak Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Matuszak Ewa nata a Boleslawiec (Polonia) il giorno 18 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matuszak Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10761

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bartyzel Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bartyzel Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Bartyzel Halina nata a Gòra Slaska (Polonia) il giorno 8 novembre 1947, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bartyzel Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10762

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bajor Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bajor Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Bajor Maria nata a Brzeg (Polonia) il giorno 8 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bajor Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10763

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 479 del 23 luglio 2001 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACIDO URSODESOSSICOLICO:

300 mg capsule 20 capsule - A.I.C. n. 033942018;

225 mg capsule a rilascio modificato 20 capsule - A.I.C. n. 033942020;

450 mg capsule a rilascio modificato 20 capsule - A.I.C. n. 033942032.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10789

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 487 del 23 luglio 2001 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO:

100 mg compresse 50 compresse - A.I.C. n. 033080019.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10788

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 490 del 23 luglio 2001 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BROMAZEPAM:

2,5 mg/ml gocce orali, flacone da 20 ml - A.I.C. n. 033540016;

1,5 mg capsule, 30 capsule - A.I.C. n. 033540028;

3 mg capsule, 30 capsule - A.I.C. n. 033540030.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10787

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 484 del 23 luglio 2001 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/

S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GEMFIBROZIL:

600 mg compresse rivestite, 30 compresse - A.I.C. n. 033997014;

900 mg compresse rivestite, 20 compresse - A.I.C. n. 033997026.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10786

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Sostituzione di un componente della commissione speciale del comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

Visto l'art. 44 della citata legge, istitutivo, presso ogni sede provinciale dell'INPS, di un comitato provinciale, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 46;

Visto il proprio decreto n. 752 dell'8 ottobre 1998 di questa Direzione, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 1998/2002, il comitato provinciale INPS di Vercelli e delle speciali commissioni di cui al punto 3 dell'art. 46 della succitata legge, con il quale la sig.ra Ferrero Alda, tra l'altro, veniva nominata componente della commissione speciale, in rappresentanza degli artigiani, del suddetto comitato provinciale;

Vista la nota n. 96 del 22 giugno 2001 della Confartigianato di Vercelli con la quale viene richiesta la sostituzione della sig.ra Ferrero Alda, dimissionaria, con la sig.ra Guila Carla, nata a Vercelli il 1° agosto 1954 e residente a Stroppiana (Vercelli), in via della Repubblica n. 53, in rappresentanza degli artigiani;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Guila Carla, è nominata componente della commissione speciale del comitato provinciale INPS di Vercelli, in rappresentanza degli artigiani, in sostituzione della sig.ra Ferrero Alda, dimissionaria.

Vercelli, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: FESTA

01A10795

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Isacco Rabin a r.l.», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° luglio 2000 e successivo accertamento del 10 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Isacco Rabin a r.l.», posizione n. 7613/275315, con sede in Giovinazzo, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Ancona in data 20 maggio 1996, rep. n. 30524, registro imprese n. 708392, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A10846

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «G. Piantoni» a r.l., in Conversano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1999, successivo accertamento del 15 novembre 1999 e del supplemento ispettivo dell'11 novembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «G. Piantoni» a r.l., posizione n. 6853/250064, con sede in Conversano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Guaragnella in data 25 ottobre 1990, repertorio n. 24841, registro imprese n. 26805, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A10847

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Medifin» a r.l., in Bitonto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 1999 e successivi accertamenti del 26 novembre 1999 e dell'8 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Medifin» a r.l., posizione n. 7181/258964 con sede, in Bitonto, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Polito in data 24 marzo 1992, repertorio n. 213562, registro imprese n. 29050, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A10848

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Effedue» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Effedue» a r.l. posizione n. 7158/258239, con sede in Bari - S. Spirito, costituita per rogito del notaio dott. Ernesto Fornaro in data 11 marzo 1992, repertorio n. 77023, registro imprese n. 28908, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A10849

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «A.Spe.C.Tur. a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 dicembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «A.Spe.C.Tur. a r.l.», posizione n. 8004, con sede in Trani, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Ancona in data 18 novembre 1998, repertorio n. 34119, registro imprese n. 6486, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 settembre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A10864

DECRETO 10 settembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «La Santaredda», in Tempio Pausania.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, concernente il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di scioglimento, datato 4 dicembre 1991, della società cooperativa edilizia di abitazione «La Santaredda», con sede in Tempio Pausania, iscritta al n. 248 del registro delle società, con la nomina del liquidatore nella persona del sig. Fresu Giovanni, nato a Tempio Pausania il 10 aprile 1926;

Considerato che dal verbale di ispezione alla predetta cooperativa del 26 aprile 2000 e dal successivo verbale di accertamento del 20 dicembre 2000 risulta che il liquidatore ordinario non ha, a tutt'oggi, portato a termine il mandato sebbene formalmente diffidato in tale senso dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari, e non si rende disponibile agli accertamenti ispettivi;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Sassari protocollo n. 7614 dell'11 aprile 2001 con la quale viene comunicato al liquidatore ordinario l'avvio della procedura per la sua sostituzione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Il dott. Armando Meloni, con studio in Sassari, via Stintino n. 6, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «La Santaredda» (registro società n. 248), con sede in Tempio Pausania, in sostituzione del sig. Fresu Giovanni.

Sassari, 10 settembre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A10836

DECRETO 10 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Santa Croce», in Martis.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, concernente il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di scioglimento, datato 3 maggio 1995, della società cooperativa edilizia di abitazione «Santa Croce», con sede in Martis, iscritta al n. 3025 del registro delle società, con la nomina del liquidatore nella persona del sig. Casu Antonio, nato a Martis il 16 giugno 1952;

Considerato che dal verbale di ispezione alla predetta cooperativa del 7 settembre 2000 e dal successivo verbale di accertamento del 21 febbraio 2001 risulta che il liquidatore ordinario non ha, a tutt'oggi, portato a termine il mandato, sebbene formalmente diffidato in tale senso dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Sassari prot. n. 7615 dell'11 aprile 2001 con la quale viene comunicato al liquidatore ordinario l'avvio della procedura per la sua sostituzione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Il dott. Armando Meloni, con studio in Sassari, via Stintino n. 6, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Santa Croce», con sede in Martis, iscritta al n. 3025 del registro delle società, in sostituzione del sig. Casu Antonio.

Sassari, 10 settembre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A10837

DECRETO 10 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SER.MAR.», in Santa Teresa di Gallura.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, concernente il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di scioglimento, datato 27 luglio 1989, della società cooperativa di produzione e lavoro «SER.MAR.», con sede in Santa Teresa di Gallura, iscritta al n. 3198 del registro delle società, con la nomina del liquidatore nella persona del sig. Giorgioni Mario Battista, nato ad Arzachena il 9 settembre 1951;

Considerato che dal verbale di ispezione alla predetta cooperativa, datato 28 febbraio 2001, è emerso che il liquidatore Giorgioni Mario Battista è deceduto senza portare a termine il mandato, e che l'assemblea non può essere utilmente convocata per procedere alla sostituzione del liquidatore stesso;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Sassari prot. n. 7632 del 12 aprile 2001 con la quale si comunica al presidente del collegio sindacale della succitata cooperativa l'avvio della procedura per la sostituzione del liquidatore ordinario, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 maggio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota protocollo n. 771528 del 7 giugno 2001;

Decreta:

Il dott. Armando Meloni, con studio in Sassari, via Stintino n. 6, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «SER.MAR.», con sede in Santa Teresa di Gallura, iscritta al n. 3198 del registro delle società, in sostituzione del sig. Giorgioni Mario Battista, deceduto.

Sassari, 10 settembre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A10838

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2001.

Abilitazione all'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Modena, Genova e Palermo, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale l'Accademia di psicoterapia della famiglia con sede in Roma, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Visto il successivo decreto ministeriale 26 marzo 1998, con il quale l'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, relativamente alle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi dell'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa in via definitiva dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, di sessanta unità per ciascuna delle sedi di Modena, Genova e Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10791

DECRETO 23 luglio 2001.

Abilitazione all'istituto «Istituto di ortofonologia» ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di ortofonologia» con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di ortofonologia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, di sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10792

DECRETO 23 luglio 2001.

Abilitazione all'istituto «Studio di psicodramma» ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Studio di psicodramma» con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto soprandicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Studio di psicodramma» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10793

DECRETO 23 luglio 2001.

Abilitazione all'istituto «Studi cognitivi» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Studi cognitivi» per le sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 4 maggio 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001, favorevole per le sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Studi cognitivi» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno per ciascuna delle due sedi è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10794

DECRETO 13 settembre 2001.

Definizione dei posti di immatricolazioni ai corsi di laurea interfacoltà in comunicazione interculturale e multimediale, in scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e in scienze e tecniche psicologiche di riabilitazione, per l'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di Pavia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolameno recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto direttoriale in data 11 giugno 2001 con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell'Università degli studi di Pavia, subordinatamente al riesame delle disposizioni in esso contenute, oggetto di parere critico da parte del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 31 maggio 2001;

Considerato che nel regolamento citato sono contenuti i corsi di laurea in «comunicazione interculturale e multimediale», in «scienze tecniche di psicologia dello sviluppo» e in «scienze e tecniche psicologiche di riabilitazione»;

Vista la nota in data 31 luglio 2001 con la quale l'Università degli studi di Pavia rende nota la disponibilità dei posti per le immatricolazioni ai citati corsi di laurea;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Pavia è così determinato:

corso di laurea interfacoltà in comunicazione interculturale e multimediale: centocinquanta;

corso di laurea in scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo: centosettantacinque;

corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche di riabilitazione: settantacinque.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10844

DECRETO 13 settembre 2001.

Definizione dei posti di immatricolazioni al corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, per l'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509 ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto direttoriale in data 31 luglio 2001 con il quale è stato approvato, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 luglio 2001, il regolamento didattico dell'Università di Firenze nel quale è ricompreso, tra gli altri, il corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive;

Vista la nota in data 24 agosto 2001 con la quale l'Università degli studi di Firenze comunica l'attivazione per l'anno accademico 2001/2002 del citato corso di laurea e rende nota la disponibilità dei posti per le relative immatricolazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive dell'Università degli studi di Firenze è determinato in duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10845

DECRETO 20 settembre 2001.

Ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 2001 a favore delle regioni, per l'attribuzione di borse di studio agli studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione, ed in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato e relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di lire 250 miliardi, s'intendono modificate — con apposito provvedimento dell'ufficio scrivente — in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della precitata legge n. 62/2000 la cifra ripartibile ammonta, a decorrere dall'anno 2001, a lire 300 miliardi;

Considerato, altresì, che gli ultimi dati di calcolo rilevati dall'ISTAT coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito fino a lire 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella *A* relativa alla ripartizione afferente all'anno 2000, da nota 12 settembre 2001, n. 6800 dell'istituto medesimo;

Preso atto, altresì, di quanto convenuto con le competenti amministrazioni regionali e dicasteri interessati, nel corso della riunione del 1° giugno 2001, relativamente all'identità della base di calcolo, per la ripartizione inerente all'anno 2001, con quella già adottata in sede di riparto per l'anno 2000 nella citata tabella *A*, con l'unica eccezione dell'elevazione della somma complessivamente disponibile da 250 a 300 miliardi di lire;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, riportato in epigrafe, la ripartizione tra le singole regioni, per l'anno 2001, della somma complessiva di lire 300 miliardi prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 60, per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 settembre 2001

Il direttore generale: RICCIO

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Lire 300 miliardi per l'anno 2001

Regioni e provincie autonome	Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) *(a)*	Alunni *(b)*	Alunni meno abbienti *(c)*	Somme da attribuire alle regioni *(d)*
Piemonte	13,3	430.656	57.277	12.585.968.072
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	429.426.484
Lombardia	8,2	962.153	78.897	17.336.541.884
Bolzano	10,9	57.929	6.314	1.387.480.895
Trento	10,9	54.272	5.916	1.299.890.610
Veneto	9,1	493.423	44.901	9.866.548.709
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	4.062.852.967
Liguria	15,7	148.997	23.079	5.071.221.808
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	8.753.298.647
Toscana	11,1	380.000	39.969	8.782.667.903
Umbria	11,9	94.117	11.200	2.461.044.799
Marche	14,1	170.290	24.011	5.276.096.626
Lazio	15,7	664.955	104.398	22.940.157.263
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	7.646.187.396
Molise	30,7	45.232	13.886	3.051.326.277
Campania	27,2	956.176	260.080	57.149.340.785
Puglia	24,3	616.785	149.879	32.934.005.927
Basilicata	30,2	94.892	28.657	6.297.106.314
Calabria	35,2	328.365	115.584	25.398.262.411
Sicilia	31,3	788.629	246.841	54.240.235.089
Sardegna	24,8	239.111	59.300	13.030.339.134
Totale . . .		7.177.572	1.365.264	300.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto.

(b) Numero di alunni iscritti.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportato il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

01A10843

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Piceno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;

Vista la successiva nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilità, della regione Marche, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di riconoscere la tipologia «“Rosso Piceno” Sangiovese», in attesa che l’iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione «Rosso Piceno» segua il suo naturale corso istruttorio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successivamente modificato con decreto dirigenziale ministeriale 22 settembre 1997, è integrato dal testo annesso al presente decreto, relativo alla tipologia «“Rosso Piceno” Sangiovese», le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2001, il vino a denominazione di origine controllata «“Rosso Piceno” Sangiovese» sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’apposito albo dei vigneti «“Rosso Piceno” Sangiovese», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l’annata 2001, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell’albo previsto dall’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «“Rosso Piceno” Sangiovese» è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«ROSSO PICENO» SANGIOVESE

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», con riferimento al vitigno Sangiovese, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di coltivazione.

Art. 3.

1. La zona di produzione del vino «“Rosso Piceno” Sangiovese» è quella definita nel disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.

Art. 4.

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

Art. 5.

1. Le norme per la vinificazione delle uve atte a produrre il vino «“Rosso Piceno” Sangiovese» sono quelle stabilite dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese deve rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Art. 7.

1. Le norme per l’etichettatura, la designazione e presentazione del vino «“Rosso Piceno” Sangiovese» sono quelle dettate dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.

Art. 8.

1. Gli articoli del presente disciplinare di produzione vanno ad integrare i rispettivi articoli del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche, e si situano in calce agli stessi.

01A10785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 luglio 2001.

Modalità per la presentazione e criteri per la verifica dei progetti di ricerca della società Cesi S.p.a., da ammettere a carico del Fondo, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (Deliberazione n. 158/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2001;

Premesso che:

presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico è stato costituito il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui all'art. 11, comma 1 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

l'art. 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, dispone che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca sono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla società Cesi S.p.a., a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, devono essere fissati dall'Autorità, al solo fine dell'assegnazione di risorse alla società Cesi S.p.a., a titolo di acconto e salvo conguaglio, sia le modalità di presentazione dei progetti di ricerca predisposti dalla medesima società, proposti ai fini della copertura parziale o totale dei costi a carico del soprarichiamato Fondo, sia i criteri da adottare per la verifica dei medesimi progetti;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;

il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99. recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione n. 53/00.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo (di seguito: l'attività di ricerca), finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico, qualora tali attività:

a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attività;

b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;

ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, i costi delle attività di cui al precedente alinea sono coperti, in parte o del tutto, attraverso stanziamenti a carico del Fondo per il

finanziamento delle attività di ricerca (di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali del mercato vincolato serviti dall'impresa di distribuzione e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e di distribuzione per i clienti del mercato libero;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001:

le modalità seguite nella presentazione dei programmi di ricerca da parte della società Cesi S.p.a. includono la definizione di scadenze e di documenti atti a porre in evidenza come e in quale misura i programmi di ricerca rispettano le soprarichiamate condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e le condizioni di cui al l'art. 10, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

nelle verifiche l'Autorità tiene altresì conto di criteri e economicità e di impiego efficiente delle risorse;

l'Autorità verifica che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;

Ritenuto opportuno che:

gli acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o totale dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca presentati all'Autorità dalla società Cesi S.p.a. con riferimento al periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità stessa;

l'Autorità fissi l'ammontare degli acconti erogati alla società Cesi S.p.a. per singolo progetto di ricerca ovvero in misura complessiva, così come disposto con l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 53/00, riservandosi la facoltà di procedere a successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o conguagli;

siano erogati alla società Cesi S.p.a, in relazione al grado di avanzamento dei progetti di ricerca, sia acconti in misura non eccedente le disponibilità del Fondo, sia conguagli a favore dei progetti di ricerca che abbiano superato le attività di verifica con esito positivo;

l'Autorità proceda all'eventuale recupero di acconti già erogati nel caso in cui la verifica dei progetti di ricerca si concluda con esito negativo, prevedendo che tale recupero possa avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute, a diverso titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla società Cesi S.p.a.

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento:

a) l'Autorità, è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;

c) decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001;

d) Cassa, è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

e) Fondo, è il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

f) progetti di ricerca sono i progetti riguardanti programmi coordinati e sequenziali di attività condotte dalla società Cesi S.p.a. anche con il contributo o l'apporto di altri soggetti e finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il settore elettrico;

g) stato di avanzamento è un parametro che valuta il grado di sviluppo o di completamento delle attività previste o svolte nell'ambito del progetto di ricerca e che tiene in generale conto per le diverse fasi di avanzamento del progetto dei costi sostenuti o degli impegni di spesa in relazione al costo totale previsto per lo stesso progetto, con riferimento al periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ovvero che tiene conto dei risultati parziali conseguiti e degli obiettivi raggiunti in relazione alle finalità complessive a cui è rivolto lo stesso progetto, ovvero che considera entrambe le condizioni;

h) energia elettrica fornita in un bimestre a clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e distribuzione, è l'energia ceduta, a qualsiasi titolo, a tali clienti o da questi prelevata dalla rete nel bimestre, indipendentemente da quando avviene la fatturazione;

i) cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

j) clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, sono i clienti finali del mercato vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale un'impresa esercita il servizio di distribuzione, i clienti finali cui è destinata l'energia elettrica vettoriata in esecuzione di un contratto di vettoriamento con detta impresa, nonché i clienti finali titolari di un contratto di vettoriamento con la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Art. 2.

Destinazione del Fondo

2.1. Con riferimento all'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al successivo comma 2.2, alla società Cesi S.p.a., a copertura parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per le attività dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento.

2.2. La presente deliberazione definisce le modalità che la società Cesi S.p.a. segue nella presentazione dei progetti di ricerca all'Autorità e i criteri che la stessa Autorità adotta nella verifica dei progetti per la loro ammissione al finanziamento, a carico delle risorse del Fondo.

2.3. Per i progetti di ricerca ammessi al finanziamento ed avviati prima del 1° gennaio 2000, il finanziamento riconosciuto si riferisce ai soli costi sostenuti o previsti dopo il 1° gennaio 2000.

Art. 3.

Presentazione dei progetti di ricerca

3.1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la società Cesi S.p.a. presenta all'Autorità i singoli progetti di ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, descrivendone le caratteristiche rilevanti per mezzo della scheda di progetto di cui al successivo art. 4.

Le modalità per la presentazione dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e al successivo art. 4 hanno carattere di obbligatorietà, pena l'irricevibilità delle proposte.

3.2. Possono essere ammessi al finanziamento, parziale o totale, a carico delle risorse del Fondo:

a) i progetti di ricerca avviati prima del 1° gennaio 2000 e conclusi dopo tale data o in corso di svolgimento;

b) i progetti di ricerca avviati dopo il 1° gennaio 2000 conclusi o in corso di svolgimento;

c) i progetti di ricerca ancora da avviare.

3.3. I progetti di ricerca di cui al precedente comma 3.2, lettera *c)*, devono essere avviati entro il 31 dicembre 2001.

Art. 4.

Scheda di progetto

4.1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la società Cesi S.p.a. trasmette all'Autorità uno schema di scheda di progetto atto a consentire la presentazione delle informazioni e dei dati relativi ad ogni singolo progetto di ricerca in modo ordinato e uniforme.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento dello schema di scheda di progetto, lo schema si intende approvato dall'Autorità, salvo che entro detto termine la stessa Autorità non richieda alla società Cesi S.p.a. modificazioni o integrazioni.

4.2. Lo schema di scheda di progetto deve essere formulato per contenere le seguenti informazioni e dati:

i) titolo e descrizione del progetto di ricerca e dei suoi eventuali sottoprogetti;

ii) finalità e motivazione del progetto di ricerca; risultati ottenuti o attesi e soggetti beneficiari;

iii) descrizione delle fasi di avanzamento e del loro sviluppo temporale: per i progetti di ricerca conclusi dopo il 1° gennaio 2000, di precedente art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, la descrizione riguardante attività svolte dalla società Cesi S.p.a. nell'ambito dell'intero progetto di ricerca, illustrando le azioni che si ritiene diano valore al progetto, gli obiettivi conseguiti, i problemi affrontati e risolti, l'impegno di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati;

per i progetti di ricerca in corso di svolgimento alla data di presentazione della scheda progetto di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, la descrizione riguarda le attività svolte dalla società Cesi S.p.a. nell'ambito delle fasi di avanzamento fino al raggiungimento di un grado di avanzamento pari al 50% delle attività, ovvero fino al raggiungimento di un grado di avanzamento pari all'80% delle attività, rispettivamente nel caso che la prima o la seconda di tali fasi siano state concluse, illustrando le azioni che si ritiene diano valore al progetto, gli obiettivi parziali conseguiti, i problemi affrontati e risolti, l'impegno di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati, la descrizione comprende altresì le eventuali ulteriori attività in corso e le attività previste fino alla conclusione del progetto;

per i progetti di ricerca presentati ai fini del loro avvio, di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera *c)*, la descrizione riguarda le azioni previste che si ritiene diano valore e significato al progetto, gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi di avanzamento del progetto, i problemi da affrontare e risolvere, la previsione di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali da impiegare;

iv) rispondenza del progetto di ricerca ai criteri di cui all'art. 10, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

v) piani per la diffusione e l'utilizzo dei risultati anche ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

vi) per attività contestuali o compatibili con quanto previsto al precedente punto *v)*, eventuali brevetti e diritti di privativa; iniziative e prospettive di utilizzazione dei risultati per lo sviluppo di servizi e prodotti industriali; vincoli di segreto o riservatezza;

vii) organizzazione del progetto di ricerca, responsabili, risorse e centri di costo interessati; eventuali forniture esterne di beni o di servizi, ivi incluse le commesse affidate ad altri soggetti e istituti anche universitari;

viii) eventuali collegamenti con altri progetti di ricerca;

ix) analisi dei costi; bilanci di costi e di benefici; andamento economico-finanziario delle attività previste o concluse nelle diverse fasi di avanzamento del progetto di ricerca;

x) sistemi e prospetti di contabilità e controllo;

xi) copertura finanziaria del progetto di ricerca; eventuali soggetti cofinanziatori e loro partecipazione alle attività e ai risultati;

xii) proposta di finanziamento parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per il progetto di ricerca con riferimento alle fasi di avanzamento o al costo complessivo del progetto qualora questo sia stato concluso allo scopo di definirne l'eventuale copertura a carico del Fondo;

xiii) elenco di documenti, strumentazioni, esperimenti, con indicazione della loro reperibilità, ritenuti rilevanti allo scopo di caratterizzare il progetto di ricerca e di confermare quanto descritto ai punti precedenti.

4.3. Per i progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera *a)*, lo schema di scheda di progetto deve essere formulato per contenere informazioni e dati riguardanti:

xiv) stato di avanzamento del progetto di ricerca fino al 1° gennaio 2000 con descrizione dei principali risultati conseguiti, impegno di risorse umane, dotazione di mezzi anche strumentali;

xv) costi sostenuti fino alla data del 1° gennaio 2000 e loro copertura finanziaria.

4.4. Le schede di progetto vengono redatte sulla base dello schema di cui ai commi precedenti e aggiornate dalla società Cesi S.p.a. per i diversi progetti di ricerca ammessi a finanziamento ogniqualvolta siano stati raggiunti stati di avanzamento pari al 50% o all'80% delle attività, oppure tali progetti siano giunti a conclusione.

4.5. Prima del 31 dicembre 2001, e in seguito con cadenza quadrimestrale, la società Cesi S.p.a. predispone un rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento a carico del Fondo, da sottoporre all'Autorità per eventuali osservazioni.

Art. 5.

Acconti e conguagli

5.1. La Cassa eroga i finanziamenti, parziali o totali, riconosciuti ai progetti ammessi al finanziamento, tenendo presente lo sviluppo delle attività come risulta dalle schede progetto e dagli stati di avanzamento lavori con riferimento ai soli costi sostenuti o previsti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. I finanziamenti sono erogati entro trenta giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche previste dall'Autorità ai sensi dell'art. 6.

5.2. I progetti di ricerca avviati dopo il 1° gennaio 2000 e ammessi al finanziamento dall'Autorità ricevono un acconto pari al 30% del finanziamento complessivo riconosciuto a carico del Fondo, rispettivamente all'avvio del progetto di ricerca e al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al 50% delle attività. Un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attività. Il conguaglio è erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca al termine della verifica di cui all'art. 6.

5.3. I progetti, qualora siano ammessi al finanziamento dall'Autorità, ricevono un primo acconto pari al 30% del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale ammontare al raggiungimento di un avanzamento pari al 50% delle attività necessarie per la conclusione del progetto. Un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attività. Il conguaglio è erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'art. 6.

5.4. Per l'anno 2000, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa eroga alla società Cesi S.p.a. un acconto che integra gli acconti, già erogati a seguito della deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, fino ad un valore pari alla competenza del Fondo per lo stesso anno 2000. L'insieme di questi acconti copre i finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso dell'anno 2000, e ai progetti in corso o avviati durante tale anno, salvo verifiche con esito positivo effettuate dall'Autorità.

Art. 6.

Verifiche

6.1. L'Autorità decide l'ammissibilità al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti e determina la misura, parziale o totale, del finanziamento sulla base delle istruttorie predisposte dalla Cassa.

L'Autorità provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, avvalendosi della Cassa. Gli eventuali costi sostenuti per tali verifiche sono posti a carico del Fondo.

6.2. Le verifiche di cui al precedente comma 6.1 sono intese ad accertare che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tenendo conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse;

b) i risultati dei progetti di ricerca vengano diffusi con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

6.3. Il recupero di acconti erogati a favore di progetti che non superino positivamente le verifiche di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 può avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito

positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a diverso titolo alla società Cesi S.p.a.

6.4. I finanziamenti erogati in acconto o conguaglio alla società Cesi S.p.a. e l'eventuale recupero di acconti, come previsto dal presente provvedimento sono effettuati al netto di eventuali interessi maturati.

Art. 7.

Versamento della componente A5

7.1. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione versano alla Cassa, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali serviti dai medesimi gestori, il gettito della componente A5 della tariffa elettrica.

7.2. Qualora l'energia elettrica fornita in un bimestre ai clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione non sia direttamente misurata, gli stessi gestori provvedono a determinare l'energia elettrica fornita, in tale bimestre, sulla base del medesimo criterio utilizzato per la fatturazione periodica a titolo di acconto.

Art. 8.

Disposizione finale

8.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 11 luglio 2001

Il presidente: RANCI

01A10790

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001.

Nomina del commissario liquidatore della Globo S.p.a. (Provvedimento n. 1936).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1983 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Globo S.p.a. e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Pietro Adragna;

Considerato che il citato commissario liquidatore è deceduto e pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Luigi Andreoli è nominato commissario liquidatore della Globo S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10850

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a. (Provvedimento n. 1937).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1992 con la quale la Lloyd Nazionale S.p.a., con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dell'I.S.V.A.P.;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. del 13 luglio 1992, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a.;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. n. 182 del 1º marzo 1996, con il quale il predetto comitato è stato integrato da un rappresentate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la scomparsa dell'avv. Pietro Adragna, presidente del citato comitato, e la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Nomina

l'avv. prof. Adolfo Di Majo presidente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

avv. prof. Adolfo Di Majo, presidente;

avv. Antonino Mormino;

sig. Pompeo Arienzo;

rag. Gilda Vermiglio.

Roma, 24 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10851

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata ad INA Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1938).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la Sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all' esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

Vista l'istanza del 25 luglio 2001 con la quale INA Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché quella successivamente inviata;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 settembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla INA Vita S.p.a.;

Dispone:

La società INA Vita S.p.a. con sede legale in Roma, via Sallustiana n. 51 è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10828

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto de La Piemontese Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1939).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Piemontese Vita S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 23 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de La Piemontese Vita S.p.a., che ha approvato, le modifiche apportate agli articoli 3, 5 e 18 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Piemontese Vita S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 3.

Denominazione sociale - Scopo - Sede - Durata

Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via Corte d'Appello n. 11 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, corso Palestro n. 3).

Soppressione, dal testo, della possibilità per la Società di istituire succursali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero;

Art. 5.

Capitale - Azioni

Nuovo ammontare del capitale sociale e conversione in euro: 5.200.000 suddiviso in numero 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000 diviso in numero 1.000.000 di azioni da nominali L. 10.000 cadauna) [a seguito di conversione in euro del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a euro 5.164.568,99 ed arrotondamento a euro 5.164.569 con utilizzo di euro 0,01 prelevati dalla riserva conguaglio dividendi; contestuale aumento del capitale sociale da euro 5.164.569 ad euro 5.200.000, mediante utilizzo della riserva conguaglio dividendi e della riserva statutaria].

Introduzione della possibilità di aumentare il capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura e apporti di azienda;

Art. 18.

Sindaci

In relazione alla composizione del collegio sindacale, con particolare riferimento ai sindaci effettivi, introduzione delle parole «soci o non soci».

Soppressione, dal testo, della disciplina relativa alle cause di incompatibilità e decadenza per i membri del collegio sindacale.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi: «Non possono essere nominati sindaci coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società, tra quotate e assicurative non quotate, escludendo da tale limite le società controllanti la Società, controllate dalla Società o controllate dalle controllanti la Società» (in luogo della precedente previsione statutaria «Non possono essere nominati sindaci coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società assicurative, con esclusione delle società controllanti, loro controllate o controllate dalle stesse»).

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alla normativa vigente;

b) individuazione delle materie e dei settori di attività in relazione alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10827

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese Ascom Ferrara S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società Centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese Ascom Ferrara S.r.l., con sede in Ferrara via Baruffaldi n. 14-18, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione «all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese» alla società sopra denominata e rappresentata dal presidente sig. Patrizio Bovolenta, che ha presentato, in data 31 agosto 2001, apposita istanza corredata, in copia conforme all'originale, dell'atto costitutivo stipulato in data 5 aprile 2000 a rogito notaio Marco Bissi, n. 46577 di repertorio e n. 9759 di raccolta e registrato a Ferrara in data 21 aprile 2001 al n. 998, nonché dello statuto ad esso allegato.

L'autorizzazione è rilasciata in seguito al positivo esame dei requisiti richiesti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione sottospecificata:

a) delega concessa dalla confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma piazza G. G. Belli, presente nel CNEL dal 1945, in data 10 marzo 2000 all'Associazione dei commercianti degli operatori turistici e dei servizi della provincia di Ferrara a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

b) polizza assicurativa n. 5477 che la società richiedente ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni, con massimale di L. 2.000.000.000;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale;

d) certificazione resa ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dal responsabile dell'assistenza fiscale dott. Michele Grilanda e dai componenti il consiglio d'amministrazione della società richiedente e della società di servizi Ascom Servizi S.r.l. CAT;

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto di attivazione delle agenzie: decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 (art. 1).

Disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 33 e seguenti) e decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Bologna, 17 settembre 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A10830

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 settembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. n. 140547 del 28 agosto 2001 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento, necessario per l'espletamento delle operazioni di trasferimento di sede, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna dal 30 agosto al 4 settembre 2001 compresi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 settembre 2001

Il direttore compartimentale: MARINO

01A10831

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente alla Scuola di specializzazione in «Chirurgia vascolare».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto rettorale n. 257 del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2001 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Visto il decreto rettorale del 2 gennaio 2001, n. 20 relativo alla costituzione del Dipartimento clinico-sperimentale di medicina e farmacologia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa alla suddetta Scuola;

Visto il parere espresso in merito dal CUN nell'adunanza del 25 luglio 2001;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 823 dell'ordinamento degli studi, relativo alla Scuola di specializzazione in «Chirurgia vascolare», la dicitura «il Dipartimento di scienze chirurgiche e anestesiologiche quale sede amministrativa» è così modificata:

«il Dipartimento clinico-sperimentale di medicina e farmacologia quale sede amministrativa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 settembre 2001

p. *Il rettore:* FERLAZZO

01A10798

DECRETO RETTORALE 10 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente alla Scuola di specializzazione in «Genetica medica».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto rettorale n. 245 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in genetica medica;

Visto il decreto rettorale del 2 gennaio 2001, n. 15, relativo alla costituzione del Dipartimento di scienze pediatriche, mediche e chirurgiche;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa alla suddetta Scuola;

Visto il parere espresso in merito dal CUN nell'adunanza del 25 luglio 2001;

Decreta:

lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 809 dell'ordinamento degli studi, relativo alla Scuola di specializzazione in «Genetica medica», la dicitura «la sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di pediatria medica preventiva e sociale» è così modificata:

«la sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di scienze pediatriche, mediche e chirurgiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 settembre 2001

p. *Il rettore:* FERLAZZO

01A10799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26466-XV.J(2351) del 17 settembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 100 colore rosso+serpentelli»;

«bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 100 colore verde+serpentelli»;

«bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 100 colore blu+serpentelli;

«bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 100 colore viola+serpentelli»,

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8865-XV.J(3313) del 17 settembre 2001, la polvere nera denominata «PM110», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

01A10860-10861

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente il decreto 9 agosto 2001, recante la fissazione semestrale dei tassi d'interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Si precisa che, per un mero errore materiale, la data riportata tra parentesi nel titolo del decreto 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2001, recante la fissazione semestrale dei tassi d'interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, è da intendersi 13 luglio 2001 - 12 gennaio 2002.

01A10863

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9189
Yen giapponese	110,73
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,62080
Corona svedese	9,7785
Franco svizzero	1,4803
Corona islandese	92,54
Corona norvegese	8,0890
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	33,609
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,98
Litas lituano	3,6740
Lat lettone	0,5677
Lira maltese	0,4056
Zloty polacco	3,8697
Leu romeno	28168
Tallero sloveno	220,1556
Corona slovacca	43,470
Lira turca	1440000
Dollaro australiano	1,8622
Dollaro canadese	1,4430
Dollaro di Hong Kong	7,1663
Dollaro neozelandese	2,2678
Dollaro di Singapore	1,6323
Won sudcoreano	1214,79
Rand sudafricano	8,4217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10999

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri, recante: «Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due Allegati, firmata a Roma il 22 giugno 1995.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2001).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 48, al secondo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... pubblicata nel supplemento ordinario n. *136*/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.», leggasi: «... pubblicata nel supplemento ordinario n. *137*/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.».

01A10821

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651230/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77